N. 4030/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, Sezione Commerciale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Anna Rita Pasca	- Presidente
dott.	Francesco Ottaviano	- Giudice
dott.ssa	Annafrancesca Capone	- Giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.07.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 4030/2024 di reclamo avverso ordinanza di rigetto di istanza di estinzione;

promosso da

[redacted], rapp.ta e difesa dall'avv. Sergio Caporotundo;

Contro

[redacted]

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

[redacted] ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza il 03.06.2024 emessa nel procedimento esecutivo n. 101/2023 R.G.E; con tale provvedimento, il Giudice di prime cure ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del procedimento esecutivo, nonostante la rinuncia del creditore procedente in data 17.02.2024, poiché – dopo la dichiarazione di rinuncia del creditore procedente e fino al momento della pronuncia giudiziale di estinzione – era intervenuto altro creditore munito di titolo esecutivo ([redacted]

[redacted]) in aggiunta all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (già intervenuta in precedenza per un credito di € 47.135,91).

La reclamante ha dedotto l'erroneità del provvedimento reclamato poiché, quando il creditore procedente [redacted] ha rinunciato all'esecuzione, è rimasta nella procedura esecutiva solo l'Agenzia delle Entrate, munita di un titolo per un credito al di sotto della soglia di cui all'art. 76 DPR 602/1973, ossia per un credito inidoneo all'avvio ed alla prosecuzione della procedura esecutiva; alla luce di tanto ed avendo il provvedimento di estinzione del giudice natura meramente dichiarativa, l'estinzione si è verificata di diritto ed automaticamente al momento della rinuncia ed il successivo intervento di altro creditore è inidoneo a far rivivere la procedura esecutiva.

Si è costituita [redacted] che ha contestato le deduzioni del reclamante.

All'udienza del 09.07.2024, il Collegio ha riservato la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo appare fondato.

Come ricostruito anche dalla S.C., con l'ordinanza n. 5921 del 2023, sul tema della determinazione del momento in cui si produce l'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si sono susseguiti due orientamenti: secondo quello più risalente nel tempo (espresso da Cass., 14.03.2008, n. 6885), "*l'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica … solo con l'ordinanza del giudice, per cui, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori non possono intervenire*"; secondo un altro orientamento più recente (Cass., 21.11.2017, n. 27545), "*l'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa*".

La giurisprudenza più recente è quella maggiormente condivisibile poiché "*il processo di esecuzione … deve essere retto sempre da un titolo esecutivo, … cosicché la sopravvenuta mancanza di creditori titolati non può che comportare un inevitabile arresto della procedura esecutiva, a prescindere dall'adozione di provvedimenti giudiziali*" (Cass., ord. 5921/2023). Questo significa che la rinuncia agli atti esecutivi comporta l'effetto istantaneo della estinzione (rispetto al quale la pronuncia del giudice ha solo effetto dichiarativo), sicché la procedura può essere proseguita solo se vi siano altri creditori titolati (ossia, aventi

un "*valido titolo esecutivo che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento*", come affermato da Cass., sez. un., sent. n. 61 del 2014) intervenuti in data antecedente alla rinuncia e non se siano successivi.

Premessi questi principi, deve rilevarsi come nel caso di specie, al momento del deposito della rinuncia da parte del creditore procedente, in data 17.02.2024, l'unico creditore presente nella procedura era Agenzia delle Entrate per un credito di € 47.135,91, ossia per un credito inferiore alla soglia di cui all'art. 76 DPR 602/1973: questo significa che, quando si è prodotto l'effetto estintivo con riferimento alla posizione del creditore procedente (ossia il 17.02.2024, al momento del deposito della rinuncia da parte del creditore procedente), non vi era alcun creditore che potesse dare corso all'espropriazione e che, quindi, potesse giustificare la perdurante efficacia dell'originario pignoramento.

Difatti, se non si fosse posto il problema dell'intervento di [redacted], l'adempimento del G.E., dopo la liquidazione del compenso dell'Esperto (a cui, con provvedimento del 19.02.2024 è stato chiesto di depositare istanza di liquidazione), preso atto della rinuncia del creditore procedente e dell'importo sotto-soglia del credito di Agenzia delle Entrate, sarebbe stato di dichiarare l'improcedibilità della procedura.

Ritiene il Collegio che la stessa soluzione vada adottata anche nel caso in cui, nelle more della pronuncia, intervenga un altro creditore titolato.

Difatti, anche la pronuncia di improcedibilità (come quella di estinzione) deve ritenersi di natura dichiarativa, avendo la finalità di limitarsi ad accertare una realtà giuridica; inoltre, come è noto, le pronunce dichiarative hanno effetto retroattivo e, quindi, producono i loro effetti dal momento in cui si sono verificati i presupposti della realtà giuridica accertata.

Alla luce di tanto, nel caso di specie, l'improcedibilità si è determinata automaticamente nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate è rimasta unico creditore nella procedura esecutiva, ossia dal 17.02.2024.

In conseguenza di ciò, ritiene il Collegio che l'intervento di [redacted] in data 20.02.2024, dopo che l'effetto estintivo/di improcedibilità dell'esecuzione si era prodotto, non può giustificare la prosecuzione della procedura esecutiva.

Va, pertanto, dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva, con conseguente cancellazione del pignoramento.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante la particolarità della questione.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [redacted] avverso l'ordinanza il 03.06.2024 emessa nel giudizio n. 101/2023 R.G.E, lo accoglie e, per l'effetto:

- dichiara l'estinzione della procedura;
- ordina la cancellazione del pignoramento (Presentazione n. 8 del 20.04.2023, Reg. gen. n. 15204, Reg. part. n. 12275), esonerando il Conservatore dei RR.II. da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Lecce, 10 settembre 2024

Il giudice est.	**Il presidente**
dr.ssa Annafrancesca Capone	dr.ssa Anna Rita Pasca